



## COMUNE DI MALTIGNANO - Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova n.1 – Tel. 0736 304122/304457 – fax 0736 304463  
C.F. 00364960443 – e-mail: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

Prot. Ord. N. 7/2019

Prot. Gen. n. 0001674

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI LOCULI</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale

**PRESO ATTO** che, a seguito di segnalazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, è stata constatata la intervenuta carenza di loculi liberi nel Cimitero Comunale, conseguente alla tendenziale richiesta di quest'ultima tipologia funeraria;

**RILEVATO** che sono stati ultimati dei nuovi loculi realizzati lungo il lato Nord lotto 13 del Civico Cimitero per i quali sono ancora in corso di predisposizione gli atti amministrativi di chiusura dei lavori nonché opere di completamento che verranno realizzate successivamente e che non incidono sull'utilizzo dei loculi.

### CONSIDERATO:

- che la temporanea carenza di loculi potrebbe causare disagi organizzativi e gestionali in capo al Servizio cimiteriale che dovrà provvedere, senza soluzione di continuità, a soddisfare il servizio di tumulazione;
- che sulla base della ricognizione svolta dagli Uffici comunali circa la effettiva disponibilità di posti salma in loculo, insistenti nell'ambito dell'insediamento cimiteriale comunale, può essere consentita, a carattere provvisorio e temporaneo, una sepoltura confacente al sacro rispetto delle volontà dei defunti e a salvaguardia dell'igiene pubblica, mediante l'utilizzo dei 30 loculi già realizzati nel lotto numero 13 del cimitero comunale;
- che nelle more del completamento degli atti amministrativi nonché dei lavori di finitura dei suddetti nuovi loculi, si manifesta l'imprescindibile necessità di procedere all'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei loculi cimiteriali provvisori siti nel citato cimitero, ogni qualvolta si manifesterà la necessità;

**EVIDENZIATO** come la permanenza delle salme in luoghi non deputati possa comportare importanti problemi per la salute pubblica;

**RITENUTO** doveroso, non procrastinabile ed urgente, al fine di scongiurare problemi di natura igienico sanitaria e per far fronte alla esigenza di procedere a regolari sepolture nel cimitero comunale,

di consentire l'utilizzo di loculi di fatto ultimati e per i quali non risulta completato l'intero iter amministrativo per le sepolture di salme;

**RISCONTRATA** la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di contingibilità ed urgenza all'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'obbligo di tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATI:**

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Concessioni Cimiteriali;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra espresse, nei casi in cui, in seguito alla scelta operata dagli istanti in merito alla tipologia di sepoltura selezionata e richiesta per la collocazione del proprio defunto, risulta indifferibile ed urgente fare ricorso alla Tumulazione Provvisoria/Temporanea, come di seguito è definita e condizionata;

**ORDINA**

**in via d'urgenza, ai competenti uffici comunali, di autorizzare a titolo temporaneo l'utilizzo dei 30 loculi realizzati nel lotto numero 13 del cimitero comunale e per i quali non risulta completato l'iter amministrativo di chiusura dei lavori (predisposizione stato finale) per sopperire, ove sorga la necessità, alla carenza di loculi comunali da assegnare successivamente in via definitiva a seguito di avvenuti decessi;**

**DISPONE**

- che le superiori condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente, hanno durata temporanea e rimarranno validi fino alla cessazione della fase di emergenza, per come sopra indicata;
- che il Comune provvederà direttamente all'assegnazione provvisoria d'ufficio;
- che il richiedente la concessione provvisoria, provvede al versamento dell'importo pari ad € 1000,00 a titolo di acconto o ove non sussista la volontà al versamento l'Ente provvederà all'adozione di misure alternative consentite dalla Legge per la concessione del loculo assegnato provvisoriamente e che diventerà definitivo solo a seguito del versamento del saldo che il Comune comunicherà all'esito dell'avvenuta valutazione e stima dei nuovi loculi;
- che la durata del periodo di sepoltura provvisoria sarà inclusa nella durata complessiva della concessione definitiva del loculo

- che la provvisorietà della concessione e quindi la validità della presente ordinanza cessa automaticamente con la conclusione dell'iter amministrativo di realizzazione dei nuovi loculi comunicata allo scrivente da parte dell'UTC
- che nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione e nuova tumulazione sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno trasferite definitivamente nei nuovi loculi;
- che le spese per l'apertura del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia, nonché le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, la sua chiusura o pristino come ante utilizzo, sono a carico del Comune;

Ritenuto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet comunale e negli appositi spazi presso il Cimitero comunale, offra sufficienti garanzie di conoscenza a tutti i potenziali interessati, altresì,

#### **DISPONE**

1. che l'UTC provveda con la massima solerzia alla definizione della procedura amministrativa con conseguente presa in carico dell'opera pubblica
2. che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;
3. che venga trasmessa al competente Ufficio Servizi Cimiteriali, per tutti i successivi adempimenti operativi e gestionali e all'UTC per la dovuta conoscenza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

**IL SINDACO**

**Dot. Armando Falcioni**

